



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 27 di Reg. del 28/05/2015

Prot. n. 719 del 28/05/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI ECONOMICI E
FINANZIARI, PROPEDEUTICA ALLA ASSUNZIONE DA PARTE DI
ETRA S.P.A DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
IN COMUNE DI NOVE.**

Facciate n. 10

Allegati n. 1

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;

- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;

- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;

- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";

- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;

-in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:

- i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

RICORDATO che:

- con deliberazione di Assemblea n. 18 del 24.7.2002 ATO Brenta – in accoglimento dell’istanza formulata in data 31.5.2002 dai Comuni dell’area bassanese, tra cui il Comune di Nove ha deliberato di procedere alla salvaguardia della gestione di Brenta Servizi S.p.a. (unitamente alla gestione di Altopiano Servizi S.r.l. e Seta S.p.a.), includendo il Comune di Nove all’interno del territorio servito dall’ente salvaguardato Brenta Servizi;

- con deliberazione n. 25 del 28.11.2002 ATO Brenta ha approvato la convenzione con gli enti salvaguardati ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 5/98, sottoscritta avanti notaio in data 20.12.2002 n. rep. 123055 della Provincia di Vicenza;

- con note del 28.12.2005 e del 26.1.2006 è stata comunicata all’ATO la costituzione della società ETRA S.p.a. a seguito di scissione parziale dei compendi gestionali delle società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.a. e Seta S.p.a.;

- in particolare, il Comune di Nove, con deliberazione di C.C. n. 31 del 21.6.2005, ha approvato il suddetto progetto di aggregazione e di riorganizzazione tra le società Brenta Servizi S.p.a., Altopiano Servizi S.r.l. e Seta S.p.a., e la costituzione della società ETRA S.p.a., diventando proprietario di una quota di partecipazione in ETRA pari a 0,254%;

- con deliberazione n. 7 del 14.3.2006 A.T.O. Brenta ha dato atto del subentro di ETRA S.p.a. a Brenta Servizi S.p.a., ad Altopiano Servizi S.r.l. e a Seta S.p.a. nei rapporti convenzionali in corso, ed ha affidato ad ETRA la gestione del servizio idrico integrato per il periodo di trent’anni dall’approvazione del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. C), del T.U.E.L.,

- in data 31.1.2007, poiché il Comune di Nove non provvedeva allo scioglimento dell’esistente e non salvaguardata gestione del servizio idrico sul proprio territorio comunale, ATO Brenta ha diffidato il Comune di Nove a provvedere, entro trenta giorni, al trasferimento della gestione del servizio al gestore ETRA Spa, con l’avvertimento che, in caso di inadempimento, avrebbe provveduto in sostituzione in forza dell’art. 11 della allora vigente LR n. 5/98;

- con deliberazione n. 19 del 14.12.2007 A.T.O. Brenta ha approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito, comprensivo delle attività e degli interventi da realizzare in tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito, tra cui il Comune di Nove, e del relativo Piano Economico Finanziario;

- in data 19.12.2007 l’Assemblea di A.T.O. Brenta ha approvato la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, e con la sottoscrizione della stessa, avvenuta nello stesso giorno, il servizio è stato definitivamente confermato ad ETRA S.p.a. su tutto il territorio di ATO Brenta, Comune di Nove compreso;

- in data 21.4.2009 il Comune di Nove ha trasferito al gestore ETRA Spa solo la gestione del servizio di fognatura e di depurazione;

- in data 13.4.2011 A.T.O. Brenta ha inviato al Comune di Nove una nuova diffida a provvedere, entro trenta giorni, al trasferimento completo della gestione relativa al servizio idrico integrato ad ETRA S.p.a., con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, avrebbe provveduto in sostituzione;

- con nota prot. n. 362 del 12.03.2012 A.T.O. Brenta ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e segg. L. n. 241/1990, al fine di esaminare i vari interessi pubblici coinvolti in relazione al trasferimento della gestione del Servizio idrico integrato nel Comune di Nove (in particolare, dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua) da Novenergia Srl al gestore ETRA Spa e per l'assunzione delle conseguenti determinazioni;

- nel corso della suddetta conferenza di servizi si è verificata la possibilità che il Comune di Nove ed ETRA Spa addivenissero ad un accordo transattivo al fine di definire i reciproci rapporti relativi al subentro nella gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Nove,

- in data 8.10.2012 A.T.O. Brenta ha dichiarato chiusa la suddetta conferenza di servizi, nella quale nessun accordo è stato raggiunto, prendendo atto che il Comune di Nove ribadiva la vigenza della concessione in essere a Novenergia (considerando la stessa previgente alla L. n. 36/94) e che in subordine riteneva di inoltrare una richiesta di parere regionale anche ex art. 8 della L.R. n. 17/2012 sulla base di quanto rappresentato nella propria bozza di proposta transattiva acquisita agli atti, mentre ETRA Spa dava atto che non era stato raggiunto alcun accordo con il Comune di Nove e confermava la propria bozza di accordo di transazione acquisita agli atti, ferma restando l'imprescindibilità del subentro di ETRA nella gestione del servizio;

- il Consiglio di Amministrazione di A.T.O. Brenta, con propria deliberazione n. 47 del 8 novembre 2012 "Applicazione della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato a ETRA spa in comune di Nove. Scioglimento della gestione" ha disposto lo scioglimento della gestione del servizio idrico integrato (quanto alle attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua) nel Comune di Nove da parte della società Novenergia a far data dal 30 novembre 2012. e, entro lo stesso termine il trasferimento dal Comune di Nove e dalla società Novenergia nella disponibilità di ETRA spa di tutti i beni necessari allo svolgimento del servizio nonché di tutti i documenti necessari;

- il Comune di Nove ha proposto avanti il T.A.R. Veneto ricorso per l'annullamento, previa sospensione con istanza di provvedimento cautelare monocratico d'urgenza, della citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 8 novembre 2012, ricorso iscritto al numero di registro generale n. 1712 del 2012; sospensiva accordata con Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Prima), n. 698/12 reg. prov. cau., del 29 novembre 2012, inaudita altera parte;

- conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di A.T.O. Brenta con Deliberazione n. 51 del 4 dicembre 2012 ha autorizzato la costituzione in giudizio in ordine alla vertenza promossa dal Comune di Nove contro A.T.O. Brenta;

- con la delibera del Consiglio Comunale n. 14, del 7 marzo 2013, il Comune di Nove ha affidato in house, in continuità del contratto in essere, per il periodo di trent'anni fino al 31/12/2043, il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua alla società Novenergia s.r.l., ora Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l.;

- l'A.T.O. Brenta, ora Consiglio di Bacino Brenta, nel corso dell'anno 2013 ha quindi presentato ricorso al T.A.R. Veneto chiedendo l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 14, del 7 marzo 2013;

- con sentenza n. 79/2014, del T.A.R. Veneto, è stato accolto il ricorso dell'A.T.O. Brenta contro l'affidamento effettuato dal Comune di Nove a Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l. (già Novenergia s.r.l.) della gestione del servizio idrico integrato, per la parte concernente l'acquedotto;

- con sentenza del T.A.R. Veneto n. 85/2014, depositata in data 21 gennaio 2014, è stato respinto il ricorso del Comune di Nove contro la delibera con cui l'A.T.O. Brenta disponeva lo scioglimento della gestione dell'attività di captazione, e dei servizi di adduzione e distribuzione dell'acqua da parte di Novenergia ed il trasferimento ad Etra S.p.A. della gestione di tali attività;

- il Comune di Nove non ha promosso nei termini consentiti dalla norma alcun ulteriore ricorso a altri gradi di giudizio, pertanto, allo stato attuale la deliberazione n. 47/2012 del C.d.A. di A.T.O. Brenta - con cui è stato, fra l'altro, disposto lo scioglimento della gestione del servizio idrico integrato (quanto alle attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua) nel Comune di Nove - produce pienamente i propri effetti;

CONSIDERATO che per effetto delle suddette pronunce del T.A.R. Veneto:

- risulta indifferibile l'attuazione della deliberazione 47/2012 del C.D.A di A.T.O. Brenta con conseguente assunzione da parte di ETRA spa della gestione del servizio di acquedotto in Comune di Nove;

- il diritto di subentro, per ciò che concerne le attività e i relativi costi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, nel territorio del Comune di Nove, è maturato da Etra S.p.A. a far data dal 30 novembre 2012 in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera del Consiglio di amministrazione di A.T.O. Brenta n. 47, del 8 novembre 2012;

PRESO ATTO che

- a seguito del deposito delle sentenze citate è stata avviata tra tutte le parti interessate (Consiglio di Bacino, Comune di Nove, PPS e ETRA spa) un'attività ricognitiva e di valutazione

sia della forma del subentro che delle partite economico, finanziarie e patrimoniali coinvolte, nonché dei dati tecnico-gestionali necessari a dare continuità all'erogazione del servizio;

- nelle more di definizione dei rapporti tra le società e delle modalità di attuazione del subentro sono state stipulate, tra Etra spa. e Pedemontana Patrimonio e Servizi srl tre convenzioni, finalizzate a disciplinare la transizione del servizio idrico per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2014 e che sulla scorta delle suddette convenzioni, Pedemontana Patrimonio e Servizi srl., coadiuva ETRA spa. fino al completamento del subentro previsto per il 29 maggio 2015;

DATO ATTO che in seguito agli incontri intervenuti tra i rappresentanti delle parti interessate (Consiglio di Bacino, Comune di Nove, PPS e ETRA) è stato convenuto di procedere alla stipulazione di apposita convenzione, per definire in un unico documento quadro la ricomposizione di tutti gli interessi coinvolti e risolvere tutte le pendenze in essere, al fine di addivenire alla definizione dei rapporti patrimoniali economici e finanziari, alla chiusura delle partite contabili tra le due Aziende e consentire la stipulazione di un contratto di cessione di ramo d'azienda, modalità scelta dalle stesse per completare il subentro;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle parti formalizzare un subentro che non pregiudichi la regolarità e continuità del servizio pubblico di acquedotto, né alimenti ulteriori contenziosi tra le parti o nei confronti di terzi;

- è interesse delle parti trovare una composizione delle questioni pendenti, al fine di garantire una gestione funzionale del servizio idrico integrato e di regolarizzare i rapporti patrimoniali, economici e finanziari, nonché a garanzia della stabilità dei rapporti di lavoro;

- un eventuale contenzioso per la corretta determinazione del termine di decorrenza delle pretese reciproche comporterebbe oneri aggiuntivi e sproporzionati che le parti vogliono evitare;

RILEVATO che per quanto di specifica competenza in materia di regolazione tariffaria e controllo il Consiglio di Bacino ha verificato che la società Novenergia S.r.l. poi PPS ha applicato per gli anni 2007-2014, ovvero dall'affidamento del servizio idrico integrato ad ETRA spa nella forma dell'in house providing, le tariffe, e correlata articolazione tariffaria, stabilite dall'Ente d'ambito per il periodo indicato, come verificato dall'analisi dei ruoli generali del servizio idrico anni 2007-2014 di Novenergia srl, (e poi PPS) acquisiti agli atti dell'Ente d'ambito con prot. 301/15 del 9 marzo 2015;

RILEVATO altresì che nel corso del 2011 la società Novenergia S.r.l. provvedeva a scontare le bollette del servizio di acquedotto degli utenti relative al secondo semestre 2010 per un importo complessivo di € 37.541,08, assumendo un'iniziativa discrezionale non avallata dall'Ente d'ambito e non coerente con il profilo regolatorio allora vigente;

RITENUTO necessario ai fini di sanare detta incoerenza regolatoria che la società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. si impegni a imputare nelle proprie scritture contabili una partita compensativa dello sconto applicato nelle bollette del servizio di acquedotto agli utenti del 2° semestre 2010 per complessivi € 37.541,08;

RICORDATO che è tuttora pendente il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 09 agosto 2011 contro la nota prot. 580 del 13 aprile 2011 con cui l'A.T.O. Brenta aveva diffidato il Comune a provvedere al trasferimento completo della gestione relativa al servizio idrico integrato al gestore ETRA S.p.A.;

VISTO lo schema della "convenzione quadro per la definizione dei rapporti patrimoniali economici e finanziari" allegato al presente provvedimento, acquisito agli atti con prot. n.717 del 28/05/2015;

VERIFICATO che lo schema contiene:

- l'impegno di società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. a imputare nelle proprie scritture contabili una partita compensativa dello sconto applicato nelle bollette del servizio di acquedotto agli utenti del 2° semestre 2010 per complessivi € 37.541,08;

- l'impegno del Comune di rinunciare al tuttora pendente ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato, in data 09 agosto 2011, contro la nota prot. 580 del 13 aprile 2011 con cui l'A.T.O. Brenta aveva diffidato il Comune a provvedere al trasferimento completo della gestione relativa al servizio idrico integrato al gestore ETRA S.p.A.;

VISTI:

- il bilancio dell'esercizio 2014 approvato dall'assemblea dei soci della società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. in data 28 aprile 2015;

- la Relazione peritale asseverata in data 22 aprile 2015 con repertorio n.211.134 depositata presso il Notaio dott. Giuseppe Fietta a firma del Commercialista dott. Claudio Marin, acquisita agli atti con prot. n. 616 del 7 maggio 2015;

- la Relazione peritale di valutazione dell'acquedotto di Nove realizzata da Agenia s.r.l. di Roma, asseverata in data 08 maggio 2015, acquisita agli atti con prot. n. 715 del 27/05/2015;

- il Parere di congruità in merito ai valori inerenti la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio acquedotto da Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. ad ETRA S.p.A. eai rapporti patrimoniali economici e finanziari previsti nella Convenzione Quadro effettuate dal Commercialista dott. Lucio Antonello per conto di Etra S.p.a., acquisito agli atti con prot. n.718 del 28/05/2015;

- lo schema di contratto di compravendita di ramo d'azienda, acquisito agli atti con prot. n.717 del 28/05/2015;

VERIFICATA la coerenza tra i contenuti dello schema di convenzione e i risultati dei provvedimenti e delle asseverazioni acquisite agli atti;

RITENUTO di approvare lo schema della “convenzione quadro per la definizione dei rapporti patrimoniali economici e finanziari” allegato al presente provvedimento, acquisito agli atti con prot. n.717 del 28/05/2015;

DATO ATTO che il subentro efficace di ETRA spa, che si realizzerà con la sottoscrizione della Convenzione e del contratto di cessione di ramo d'azienda determinerà la modifica del perimetro della gestione del Servizio Idrico Integrato che diventerà perfettamente coincidente al perimetro dell'Ambito territoriale ottimale Brenta;

CONSIDERATO che il cambio di perimetro gestionale comporterà necessariamente una rielaborazione e aggiornamento delle elaborazioni tariffarie prodotte ai sensi delle competenti delibere dell'Autorità per l'energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico;

RITENUTO di procedere alla modifica del perimetro gestionale contestualmente alla prossima definizione della tariffa per l'anno 2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 48;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

D E C R E T A

1. che le premesse fanno parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema della “convenzione quadro per la definizione dei rapporti patrimoniali economici e finanziari” allegato al presente provvedimento, acquisito agli atti con prot. n. 717 del 28/05/2015;
3. di dare atto che procederà alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2 il sottoscritto ing. Marco Puiatti, rappresentante legale, protempore, nato a Tolmezzo (UD) il 22.03.1959, C.F. PTTMRC59C22L195V, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente;
4. di dare atto che la modifica del perimetro gestionale conseguente il subentro efficace di ETRA spa, che si realizzerà con la sottoscrizione della Convenzione e del contratto di cessione di ramo d’azienda, verrà elaborata contestualmente alla prossima definizione della tariffa per l’anno 2016;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Nove, a Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. ad ETRA S.p.A.;
6. di informare l’Assemblea, alla prima seduta utile;
7. di demandare al Direttore l’incarico di adottare tutti i successivi provvedimenti attuativi di competenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 28/05/2015
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani

CONVENZIONE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI

PATRIMONIALI ECONOMICI E FINANZIARI

L'anno 2015(duemilaquindici), addì 29 (ventinove), del mese di maggio,
Tra:

- La società **ETRA S.p.A.** con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n.82/b, C.F. n.**03278040245**, che interviene al presente atto a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Levorato nato a Vigonza il 18.05.1968 - C.F. LVR NDR 68E18 L900Z, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del disposto dell'art. 37 dello statuto sociale e della decisione del Consiglio di Gestione in data **...05.2015** di seguito denominata "Etra";

- La società **Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l.** con sede legale in Nove (Vi), via Padre Roberto,50, C.F. n. 00171760242, che interviene al presente atto a mezzo dell'Amministratore Unico Stella ing. Silvio Rudi nato a Bassano del Grappa (VI) l'11.04.1965 C.F. STLSVR65D11A703C, domiciliato per la carica presso la sede della società, munito degli occorrenti poteri in forza del disposto dell'art. 12 dello statuto sociale e della decisione dell'Assemblea dei Soci in data **...05.2015**, di seguito denominata "Pedemontana Patrimonio e Servizi";

- Il **Consiglio di Bacino Brenta**, con sede legale in Cittadella (Pd) - Borgo Bassano n. 18, C.F. 92145800287, che interviene al presente atto a mezzo del rappresentante legale, protempore, ing. Marco Puiatti, nato a Tolmezzo (UD) il 22.03.1959, C.F. PTTMRC59C22L195V, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nel prosieguo indicato come "Ente d'ambito";

- Il **Comune di Nove**, con sede legale in Piazza G. De Fabris n. 4, C.F. 00295870240 che interviene nel presente atto a mezzo del Responsabile del Servizio finanziario Sig.ra Margherita Bagarella, nata a Vicenza (VI) il 31 marzo 1961, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, di seguito denominato "Comune", giusta deliberazione del Con-

siglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED].05.2015;

P R E M E S S O C H E:

1. In base a quanto previsto dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 5, di individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, in data 16 marzo 2000, è stato costituito il Consorzio denominato Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" per la gestione del Servizio idrico Integrato di cui faceva parte, tra l'altro, il Comune di Nove.
2. L'art. 2 comma 186-bis della L. 23/12/2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31 dicembre 2012 e la Regione Veneto con L.R. n. 17 del 27/04/2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime.
3. Il Consiglio di Bacino Brenta, ai sensi della L.R. del Veneto n. 17/2012 ha acquisito, senza soluzione di continuità, tutte le funzioni, tutto il patrimonio, tutto il personale e tutte le obbligazioni attive e passive dell'"A.T.O. Brenta".
4. In data 14 marzo 2006 l'Assemblea d'Ambito di A.T.O Brenta con Delibera n. 7 ha dato atto del subentro di ETRA spa ai preesistenti gestori salvaguardati ed ha deliberato di scegliere per la gestione del Servizio Idrico Integrato la forma dell'affidamento ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, affidando ad ETRA spa la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo di trent'anni dall'approvazione del Piano d'Ambito, riservando ad altro provvedimento l'approvazione della Convenzione per la gestione a regime del Servizio Idrico Integrato.
5. In data 19 dicembre 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

- "A.T.O. Brenta" ha perfezionato l'affidamento tramite la sottoscrizione della convenzione repertorio n. 254859, atti del notaio Cri-vellari Dr. Francesco di Padova, la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società ETRA S.p.A..
6. Con nota prot. 580 del 13 aprile 2011 l'A.T.O. Brenta aveva diffidato il Comune di Nove a provvedere al trasferimento completo della gestione relativa al servizio idrico integrato da Novenergia S.r.l. al gestore ETRA S.p.A..
 7. Avverso tale provvedimento di diffida il Comune di Nove in data 09 agosto 2011 ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente.
 8. La società Novenergia S.r.l. ha applicato per gli anni 2007-2014 le tariffe, e correlata articolazione tariffaria, stabilite dall'Ente d'ambito per il periodo indicato, come verificato dall'analisi dei ruoli generali del servizio idrico anni 2007-2014 di Novenergia srl, acquisiti agli atti dell'Ente d'ambito con prot. 301/15 del 9 marzo 2015.
 9. Nel corso del 2011 la società Novenergia S.r.l. provvedeva a scontare le bollette del servizio di acquedotto degli utenti relative al secondo semestre 2010 per un importo complessivo di € 37.541,08.
 10. Con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 47, del 8 novembre 2012, l'A.T.O. Brenta ha disposto lo scioglimento della gestione del servizio idrico integrato, per ciò che concerne le attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, nel territorio del Comune di Nove da parte della società Novenergia s.r.l. entro il **30 novembre 2012** ed il conseguente subentro nella gestione di tali attività di Etra, in qualità di unico gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio dell'A.T.O. Brenta.
 11. Il Comune di Nove nel corso dell'anno 2012 ha quindi presentato ricorso al T.A.R. Veneto (RG. N. 1712/2012), chiedendo l'annullamento della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.O. Brenta.

12. In data 27 febbraio 2013 l'Assemblea dei Soci di Novenergia S.r.l., ora Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l., ha deliberato l'assegnazione al Comune di Nove del "dividendo di riserva di utile di € 40.000,00", evidentemente riferito a utili antecedenti all'esercizio 2012 (il cui consuntivo doveva ancora essere approvato) e pertanto legittimamente spettanti alla società.
13. Con la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 marzo 2013, il Comune di Nove ha affidato in house, in continuità del contratto in essere, per il periodo di trent'anni fino al 31 dicembre 2043, il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua alla società Novenergia s.r.l., ora Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l..
14. L'A.T.O. Brenta, ora Consiglio di Bacino Brenta, ed Etra S.p.a. nel corso dell'anno 2013 hanno quindi presentato distinti ricorsi al T.A.R. Veneto (rispettivamente RG. n. 757/2013 e n. 759/2013) chiedendo l'annullamento della suddetta delibera del Consiglio Comunale di Nove.
15. Con sentenze nn. 77/2014 e 79/2014 del T.A.R. Veneto, sono stati accolti i ricorsi di Etra S.p.a. e dell'A.T.O. Brenta contro l'affidamento effettuato dal Comune di Nove a Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l. (già Novenergia s.r.l.) della gestione del servizio di acquedotto.
16. Con sentenza del T.A.R. Veneto n. 85/2014, depositata in data 21 gennaio 2014, è stato respinto il ricorso del Comune di Nove contro la delibera n. 47/2012 con cui l'A.T.O. Brenta disponeva lo scioglimento della gestione dell'attività di captazione, e dei servizi di adduzione e distribuzione dell'acqua da parte di Novenergia ed il trasferimento ad Etra S.p.A. della gestione di tali attività.
17. Nelle more del perfezionamento del subentro, Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. ha coadiuvato ETRA S.p.a., dall'1 gennaio 2014 fino alla data odierna, nel servizio di acquedotto nel territorio comunale di Nove.

18. In data 01 luglio 2014 sono state stipulate, tra Etra S.p.A. e Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l. tre convenzioni, finalizzate a disciplinare la transizione del servizio idrico per il periodo 01 luglio 2014 - 31 dicembre 2014 ed in particolare:

- per l'esecuzione di lavori e manutenzioni straordinarie di reti, allacciamenti e accessori di acquedotto in Comune di Nove;
- per collaborazione temporanea al fine della gestione delle reti e impianti idrici di Nove per l'esecuzione del pronto intervento notturno, diurno, feriale e festivo e per il supporto cartografico;
- per la gestione delle attività di front e back office, della banca dati utenze e delle attività di fatturazione al fine di pervenire al subentro nella gestione da parte di Etra in quanto soggetto titolare dell'affidamento in "house providing" del Servizio idrico integrato su tutto il territorio dell'Ambito Ottimale Brenta.

19. Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. intende adempiere alle prescrizioni sopra elencate provvedendo alla cessione formale del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio acquedotto a ETRA S.p.A., in qualità di unico gestore in tutto l'ambito territoriale ottimale Brenta, i cui elementi patrimoniali essenziali sono di seguito descritti:

Componenti Positivi:	
* asset per servizio acquedotto	545.429,00
* veicoli	35.250,00
* rimanenze	<u>8.256,57</u>
Totale Componenti Positivi	<u>588.935,57</u>
Componenti Negativi:	
* anticipi da utenti	44.882,37
* ratei e TFR dipendenti	<u>102.018,42</u>
Totale Componenti Negativi	<u>146.900,79</u>
Prezzo di cessione	<u>442.034,78</u>

PRESO ATTO,

- del bilancio dell'esercizio 2014 approvato dall'assemblea dei soci della società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. in data 28 aprile 2015, allegato sub A);
- della Relazione peritale asseverata in data 22 aprile 2015 con repertorio n.211.134 depositata presso il Notaio dott. Giuseppe Fietta a firma del dott. Claudio Marin, allegata sub B) e successiva relazione integrativa in data 25/05/2015 allegata sub C);
- della Relazione peritale di valutazione dell'acquedotto di Nove realizzata da Agenia s.r.l. di Roma, asseverata in data 08 maggio 2015, allegata sub D);
- delle verifiche effettuate dal dott. Lucio Antonello per conto di Etra S.p.a. di cui alla relazione in data 26 maggio 2015, allegato sub E);
- dell'esito degli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Comune di Nove, del Consiglio di Bacino Brenta, di Etra e di Pedemontana Patrimonio e Servizi, nei quali è stato convenuto di procedere alla stipulazione di apposita convenzione quadro, al fine di definire le partite patrimoniali, economiche e finanziarie tra le due società e la composizione delle questioni pendenti;
- dei seguenti provvedimenti con cui lo schema della presente convenzione è stato approvato dalle parti:
 - da Etra con verbale del Consiglio di Gestione del [REDACTED] maggio 2015;
 - da Pedemontana Patrimonio e Servizi con verbale dell'Assemblea dei soci del [REDACTED] maggio 2015;
 - dal Consiglio di Bacino Brenta con Decreto del Commissario ad acta n. [REDACTED] del [REDACTED];
 - dal Consiglio comunale di Nove con deliberazione n. [REDACTED] del [REDACTED] maggio 2015;

RITENUTO

- che risulta improcrastinabile dare attuazione a quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di A.T.O. Brenta n. 47 dell'8

novembre 2012, come legittimato dalla sentenza del T.A.R. Veneto n.85/2014;

- che la ricomposizione della vertenza non possa prescindere dalla valutazione contestuale di tutti gli interessi coinvolti;
- che è interesse delle parti formalizzare un subentro che non pregiudichi la regolarità e continuità del servizio pubblico di acquedotto, né alimenti ulteriori contenziosi tra le parti o nei confronti di terzi;
- che è interesse delle parti trovare una composizione delle questioni pendenti, al fine di garantire una gestione funzionale del servizio acquedotto e di regolarizzare i rapporti patrimoniali, economici e finanziari, nonché a garanzia della stabilità dei rapporti di lavoro;
- che un eventuale contenzioso per la corretta determinazione del termine di decorrenza delle pretese reciproche comporterebbe oneri aggiuntivi e sproporzionati che le parti vogliono evitare;
- che alla luce di quanto sopra, con il presente atto le parti intendono farsi reciproche concessioni al fine di prevenire una lite, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1965 e ss. del c.c..

Tutto quanto sopra premesso le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono:

1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione con valore di patto tra le parti.

2 - DECORRENZA PRETESE

Le parti assumono concordemente il termine del 01 dicembre 2012 quale termine dal quale decorrono le pretese di Etra S.p.A. nei confronti di Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l..

3 - RINUNCIA AL RICORSO STRAORDINARIO PRESENTATO DAL COMUNE DI NOVE

Il Comune di Nove si impegna a rinunciare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, al ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 09 agosto 2011 contro la nota prot. 580 del 13 aprile 2011 con cui l'A.T.O. Brenta aveva diffidato il Comune a provvedere al trasferimento completo della gestione relativa al

servizio idrico integrato al gestore ETRA S.p.A.; tale rinuncia dovrà essere comunicata contestualmente alle parti per iscritto.

4. - ACCORDI ORGANIZZATIVI

La società Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l. si impegna a cedere ad Etra S.p.a. il ramo d'azienda relativo alla gestione dell'acquedotto del Comune di Nove per il valore complessivo di € 442.642,50 (quattrocentoquarantaduemilaseicentoquarantadue/50).

Etra S.p.a. si impegna ad acquisire il ramo d'azienda ceduto, congiuntamente a n. 4 (quattro) dipendenti della società Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l., il cui rapporto di lavoro continua con il nuovo titolare ai sensi dell'art. 2112 del c.c..

Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. ed Etra S.p.A. concordano di sottoscrivere in data odierna il contratto di compravendita ramo d'azienda, allegato sub F) e i relativi documenti inerenti al contratto stesso scambiati tra le parti (allegato H).

Etra S.p.a. si impegna a mantenere attivo, presso la sede di Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l. in via Padre Roberto n. 50 a Nove, uno sportello aperto al pubblico per la gestione delle utenze del Servizio Idrico Integrato, per un orario non inferiore a quello attuale, salvo diversi accordi tra le parti, almeno fino alla data del 31 dicembre 2019, impiegando primariamente nello stesso il personale amministrativo ceduto e fatto salvo l'impiego di altro personale idoneo nei periodi di assenza dal lavoro di quello ceduto da Pedemontana Patrimonio e Servizi.

Etra S.p.a. provvederà ad informare della cessione del ramo d'azienda gli utenti del servizio idrico integrato, mediante comunicazione scritta concordata con il Comune di Nove, contestualmente alla prima fatturazione.

La calendarizzazione della fatturazione 2015 verrà concordata tra Etra S.p.a. ed il Comune di Nove.

5 - ACCORDI ECONOMICI E FINANZIARI

In ragione del diritto di subentro, legittimato dalla sentenza del T.A.R. Veneto n.85/2014, per ciò che concerne le attività e i relativi costi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, nel territo-

rio del Comune di Nove, maturato da Etra S.p.A. a far data dal 30 novembre 2012, come disposto dalla delibera del Consiglio di amministrazione di A.T.O. Brenta n. 47 del 8 novembre 2012, Etra S.p.A. e Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. concordano quanto segue, come riepilogato nell'allegato G) e di seguito descritto:

o Relativamente al periodo dall'1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. riconosce ad Etra S.p.A.:

- a titolo di indennizzo del mancato profitto della gestione del servizio acquedotto, l'importo di € 12.054,88 (dodicimilacinquantaquattro/88) come risultante dalla Relazione peritale asseverata a firma del dott. Claudio Marin e dalla relazione del dott. Lucio Antonello;
- a titolo del Servizio di Fognatura e Depurazione del secondo semestre 2013 l'importo di € 109.303,75 (centonovemilatrecentotottré/75) (compresa IVA) di cui alla fattura n. 258 del 30 giugno 2014 e alla N.C. n. 429 del 30 settembre 2014.

o Relativamente al periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. riconosce ad Etra S.p.A. l'importo già fatturato agli utenti per il 1° semestre 2014 relativo al servizio idrico integrato per l'importo di € 338.618,49 (trecentotrentottomilaseicentodiciotto/49) oltre IVA, pari a totali euro 372.480,34 (trecentosettantaduemilaquattrocentottanta/34) (al netto del rateo di dicembre 2013). Tale importo sarà ridotto di € 3.724,80 (tremilasettecentoventiquattro/80), a titolo di quota insoluti, come da convenzione del 1° luglio 2014;
- Etra S.p.A. riconosce a Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. il corrispettivo di € 273.466,70 (duecentosettantatremilaquattrocentossessantasei/70) oltre ad IVA pari a complessivi € 333.629,37 (trecentotrentatremilaseicentoventinove/37), per i servizi complessivamente effettuati da

quest'ultima:

- Convenzioni del 1[^] luglio 2014 per € 70.039,45 (settantamilatrentanove/45), oltre ad IVA pari a complessivi € 85.448,13 (ottantacinquemilaquattrocentoquarantotto/13);
- Costi diretti sostenuti da PPS per conto di Etra € 29.070,91 (ventinovemilasettanta/91), oltre ad IVA pari a complessivi € 35.466,51 (trentacinquemilaquattrocentosessantasei/51);
- Conguaglio gestione servizio acquedotto 2014 € 174.356,34 (centosettantaquattromilatrecentocinquantasei/34), oltre ad IVA pari a complessivi € 212.714,73 (duecentododicimilasettecentoquattordici/73);

di cui parte fatturati nel 2014 e parte nel 2015 come risultante dalla relazione peritale a firma del dott. Claudio Marin e successiva relazione integrativa e dalla relazione del dott. Lucio Antonello.

o Relativamente al periodo dall'1 gennaio 2015 alla data odierna

- Etra S.p.A. riconosce a Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. a fronte dei servizi complessivamente effettuati da quest'ultima, tra cui il pronto intervento notturno, diurno, feriale e festivo ed il servizio di front e back office, il corrispettivo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) (oltre IVA) per un totale di € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00).

6 - PARTITA COMPENSATIVA

La società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. si impegna a imputare nelle proprie scritture contabili una partita compensativa dello sconto applicato nelle bollette del servizio di acquedotto agli utenti del 2° semestre 2010 per complessivi € 37.541,08 (trentasettemilacinquecentoquarantuno/08).

7 - DEFINIZIONE PARTITE APERTE

Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. ed Etra S.p.A approvano le partite di credito e debito reciproche risultanti dal prospetto allegato sub G) che evidenziano un corrispettivo dovuto da Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. ad Etra S.p.A. a titolo di conguaglio di tutte le partite economiche e finanziarie pari ad € 101.584,80 (centounomilacinquecentoottantaquattro/80) da pagarsi con le seguenti modalità: € 91.426,32 (novantunomilaquattrocentoventisei/32) con assegno circolare, contestualmente alla firma della presente convenzione; € 10.158,48 (diecimilacentocinquantotto/48) mediante bonifico a favore di ETRA Spa su conto corrente dalla stessa indicato, entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine (40 giorni dalla data della richiesta presentata) per il rilascio del certificato di carichi pendenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre Etra S.p.A. dovrà corrispondere a favore di Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l., a titolo di corrispettivo per compravendita ramo d'azienda € 442.642,50 (quattrocentoquarantaduemilaseicentoquarantadue/50) da pagarsi nei termini previsti nella bozza del contratto di compravendita ramo d'azienda allegato F).

8 - CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione e quindi successivo adempimento del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di avere risolto e composto ogni vertenza, pretesa o controversia attinente ai fatti e circostanze dedotte in premessa dichiarando di non avere null'altro a pretendere.

9 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto e che non si siano potute definire mediante accordo bonario, le parti eleggono competente il Foro di Vicenza.

10 - DISPOSIZIONI VARIE

La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, su n. 12 facciate, è relativa all'accordo di cessione di ramo d'azienda oggetto di atto separato sottoscritto in data odierna e a prestazioni di ser-

vizi soggette a fatturazione I.V.A. e, pertanto, le parti concordano che sia registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte che vi provvederà.

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per le parti sottoscritte.

Allegati:

- allegato A) bilancio dell'esercizio 2014 approvato dalla società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l.
- allegato B) Relazione peritale a firma del dott. Claudio Marin
- allegato C) Relazione integrativa del dott. Claudio Marin
- allegato D) Relazione peritale Agenia s.r.l.
- allegato E) Relazione del dott. Lucio Antonello
- allegato F) contratto di compravendita ramo d'azienda
- allegato G) partite di debito e credito
- allegato H) elenco documenti relativi al contratto di compravendita ramo d'azienda scambiati tra le parti e non allegati all'atto notarile.

Letto, approvato e sottoscritto.

◆ **Pedemontana Patrimonio e Servizi s.r.l.:** _____

◆ **ETRA S.p.A.:** _____

◆ **Consiglio di Bacino Brenta:** _____

◆ **Comune di Nove:** _____